

La sperimentazione durerà fino al 31 dicembre, poi toccherà al governo stabilizzarla

Nuovi congedi parentali al via

Fruibili fino ai 12 anni del figlio, ma sempre per 6 mesi

DI ANTIMO DI GERONIMO

I docenti e il personale non docente della scuola potranno fruire dei congedi parentali fino al compimento del 12esimo anno di ogni figlio. La misura è stata introdotta con la legge delega 10 dicembre 2014, n. 183 (Jobs Act) e si applica in via sperimentale dal 25 giugno scorso al 31 dicembre di quest'anno. Decorso il termine del 31 dicembre, per continuare a dispiegare effetti, le nuove disposizioni dovranno essere recepite con un apposito decreto legislativo. Lo ha reso noto l'Inps con una circolare, la n.139, emanata il 17 luglio scorso. Il provvedimento spiega puntualmente le novità e può essere utile anche nella scuola.

Perché le misure introdotte dalla legge si applicano anche alle istituzioni scolastiche.

Le nuove norme prevedono il differimento del termine massimo di età ai fini della fruizione del congedo da 8 a 12 anni. Va detto subito, però, che tale differimento non comporta alcun ampliamento del periodo fissato dalla legge per la fruizione del congedo. Il limite massimo individuale rimane fissato a 6 mesi, elevabile a 7 nel caso in cui il padre lavoratore dipendente fruisca di almeno 3 mesi

di congedo parentale. Idem per il limite massimo complessivo tra i genitori pari a 10 mesi, elevabili a 11 nel caso in cui il padre fruisca di congedo parentale per un periodo non inferiore a 3 mesi. Resta anche il limite massimo di 10 mesi in caso di genitore solo.

dell'assicurazione generale obbligatoria. Tale limite di reddito, annualmente rivalutato, è pari per l'anno 2015 a 6.531,07 euro. Quindi, rispetto alla disciplina precedente quella attuale ha lasciato inalterato il limite degli 8 anni.

Il vecchio regime già prevedeva, infatti, che

la retribuzione ridotta fosse vincolata al limite di reddito per i periodi di congedo parentale ulteriori rispetto ai 6 mesi e per i periodi fruiti dai 3 agli 8 anni di vita del bambino, oppure dai 3 anni agli 8 anni dall'ingresso in famiglia del minore adottato o affidato. La novità, dunque, è che è stato esteso il periodo di fruizione del congedo parentale residuo, prima fruibile fino al com-

pimento dell'ottavo anno di età del bambino. Che oggi può essere fruito fino al 12esimo anno di vita del figlio. Ma sempre senza percepire alcuna retribuzione. Resta da vedere quali saranno le misure che verranno adottate dal governo allo scadere del termine del 31 dicembre, decorso il quale le nuove disposizioni cesseranno di dispiegare effetti in assenza di un recepimento espresso in sede di emanazione del decreto legislativo di attuazione.

© Riproduzione riservata



Giuliano Poletti, ministro del lavoro

La novità consiste nella possibilità di frazionare tale congedo non più solo nei primi 8 anni di vita del bambino, ma fino al 12esimo anno. Il dispositivo prevede, inoltre, che il diritto alla retribuzione al 30% durante i primi 3 anni di vita del bambino debba essere esteso fino al sesto anno di età. Fermo restando che il diritto sussiste solo a condizione che il reddito individuale del genitore richiedente sia inferiore a 2,5 volte l'importo del trattamento minimo di pensione a carico

